SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 173

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 ottobre 1996.

Adeguamento delle aree ammesse alla deroga prevista dall'art. 92, comma 3, del trattato CE ai fini della concessione delle agevolazioni a carico del Fondo per l'innovazione tecnologica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale ed in particolare gli articoli 14 e seguenti che istituiscono e disciplinano il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 12, comma 10, che determina il tasso di interesse relativo al periodo di ammortamento da applicare al finanziamento — previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1986, n. 46 — per le iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica che vengono realizzate nei territori meridionali;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare l'art. 37, lettera *a)*, punto 2, che determina il tasso di interesse relativo al periodo di ammortamento da applicare ai programmi ammessi alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica proposti dalle imprese piccole e medie per iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 1 che dispone la cessazione dal 15 aprile 1993 dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno così come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 1° marzo 1986, n. 64, e prevede l'avvio dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazione, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994 con il quale sono state individuate le aree in cui applicare il disposto di cui ai precedenti punti;

Vista la nota del 28 marzo 1995 della Commissione delle Comunità europee con la quale è stato definito, con effetto dal 1° marzo 1995, l'elenco delle zone ammesse alle deroghe di cui all'art. 92, 3c del trattato CE;

Considerato che i disposti di cui all'art. 12, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto dall'art. 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere applicati solo nelle zone ammesse alle deroghe dell'art. 92, 3a, e dell'art. 92, 3c;

Considerato che è pertanto indispensabile modificare l'elenco delle zone individuate con il decreto ministeriale 31 marzo 1994 per adeguarlo alle nuove determinazioni assunte con la nota del 28 marzo 1995 in merito alle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92, 3c, del trattato CE;

Decreta:

Art. 1.

I tassi di interesse determinati dall'art. 12, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'art. 15, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto dall'art. 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano alle iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che vengono realizzate nelle aree ammesse alla deroga dell'art. 92, 3a, e 92, 3c, del trattato CE, elencate nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

La misura degli interventi finanziari del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, anche nelle aree sopra richiamate, non può superare l'intensità agevolativa del 25% ESL così come definito dall'art. 2 della deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 23 dicembre 1992.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai programmi di innovazione tecnologica presentati a partire dal 1° marzo 1995 che saranno ammessi ai benefici del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica successivamente alla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1996

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE

A) Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.a) del trattato CE

ABRUZZO (fino al 31.12.1996), **BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA**

B) Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.c) del trattato CE

ABRUZZO (dal 1.1.1997)

EMILIA ROMAGNA
REGGIO E.: Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Reggio nell'emilia **(1)**, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio
(1) solo le circoscrizioni n 2, 7 e 8

FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA: Capriva Del Friuli, Cormons, Doberdo' del Lago,Dolegna Del Collio, Farra D'isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia , Gradisca D'Isonzo, Grado, Mariano Del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans D'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian D'isonzo, San Floriano Del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier D'isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse
TRIESTE: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo Della Valle, Sgonico, Trieste
UDINE: Cervignano Del Friuli, San Giorgio Di Nogaro, Torviscosa

LAZIO
FROSINONE: Alatri, Anagni, Aquino, Arce, Amara, Arpino, Ausonia, Boville Ernica, Broccostella, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Ceccano, Colfelice, Coreno Ausonio, Esperia, Ferentino, Frosinone, Isola Del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pofi, Roccasecca, San Giorgio A Liri, Sant'ambrogio Sul Garigliano, Sant'Andrea Del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'elia Fiumerapido, Sora, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallemaio, Veroli Villa Santa Lucia,
LATINA: Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Castelforte, Gaeta, Itri, Sermoneta
RIETI: Borgorose, Cittaducale, Pescorocchiano, Petrella Salto, Rieti **(1)**
(1) solo la zona di Vazia
ROMA: Ardea, Civitavecchia, Colleferro, Pomezia

LIGURIA
GENOVA: Arenzano, Bargagli, Busalla, Campomorone, Carasco, Casella, Ceranesi, Chiavari, Cogoleto, Genova (1), Isola Del Cantone, Lavagna, Mignanego, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sestri Levante, Sori, Zoagli

(1) solo le circoscrizioni: Voltri, Prà, Pegli, Sestri Ponente, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo, Cornigliano, Sanpierdarena, Marassi, Staglieno, Molassana, Struppa e Porto.

LA SPEZIA: Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia (2), Lerici, Ortonovo, Portovenere, Santo Stefano Di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure

(2) solo le circoscrizioni: n. 1, 2, 4 e 5

SAVONA: Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Millesimo, Quiliano, Savona (3), Vado Ligure, Vezzi Portio

(3) solo le circoscrizioni n 3, 4 e 5

LOMBARDIA
MILANO: Canegrate, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio Su Legnano, San Vittore Olona
VARESE: Arsago Seprio, Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Samarate, Vergiate

MARCHE
ANCONA: Arcevia, Cerreto D'esi, Filottrano, Genga, Jesi, Monsano, Monte San Vito, Morro D'Alba, San Marcello, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico
ASCOLI PICENO: Amandola, Appignano Del Tronto, Ascoli Piceno, Castel Di Lama, Castignano, Castorano, Colli Del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Massa Fermana, Montappone, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli, Venarotta,
MACERATA: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Esanatoglia, Gagliole, Loro Piceno, Matelica, Montecassiano, Montefano, Poggio San Vicino, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Serrapetrona
PESARO: Acqualagna, Barchi, Cagli, Fermignano, Fossombrone, Isola Del Piano, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano Di Pesaro, Peglio, Piagge, Saltara, San Giorgio di Pesaro, Sant'angelo in Vado, Sant'Ippolito, Serrungarina, Urbania

PIEMONTE
ALESSANDRIA: Alluvioni Cambio', Alzano Scrivia, Basaluzzo, Carbonara Scrivia, Carezzano, Cassano Spinola, Castelnuovo Scrivia, Gavazzana, Guazzora, Isola Sant'antonio, Molino dei Torti, Novi Ligure, Paderna, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Sale, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Tassarolo, Tortona, Villalvernia
TORINO: Aglie', Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Barone Canavese, Beinasco, Bibiana, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgofranco D'Ivrea, Borgone Susa, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Bruino,

Bruzolo, Buriasco, Busano, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candiolo, Caprie, Carmagnola, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chieri, Chiusa Di San Michele, Chivasso, Cirie', Collegno, Colleretto Giacosa, Corio, Cumiana, Cuorgne', Druento, Favria, Feletto, Fiano, Foglizzo, Forno Canavese, Frossasco, Germagnano, Givoletto, Grosso, Grugliasco, Inverso Pinasca, Ivrea, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Leini, Locana, Lombardore, Luserna San Giovanni, Lusiglie', Mathi, Mazze', Moncalieri, Montalto Dora, Nichelino, None, Orbassano, Ozegna, Perosa Argentina, Pessinetto, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pont-Canavese, Porte, Prali, Pralormo, Rivalta Di Torino, Riva Presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivoli, Robassomero, Roletto, Romano Canavese, Rondissone, Rosta, Salassa, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Didero, San Francesco Al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Secondo Di Pinerolo, Sant'Ambrogio Di Torino, Sant'Antonino Di Susa, Santena, Scalenghe, Scarmagno, Settimo Torinese, Sparone, Strambino, Torino(1) Torrazza Piemonte, Trana, Trofarello, Val Della Torre, Valperga, Vauda Canavese, Venaus, Venaria, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villar Perosa, Villastellone, Vinovo, Volpiano, Volvera

(1) solo le circoscrizioni 4, 5, 6, 10 e i quartieri Nizza-Millefonti, S.Salvario, Valdocco Aurora, Rossini e S.Paolo

VERBANIA: Anzola D'Ossola, Arizzano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello-Carpugnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Mergozzo, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Stresa, Trarego Viggiona, Verbania, Vignone, Vogogna

TOSCANA

FIRENZE: Campi Bisenzio

GROSSETO: Arcidosso, Campagnatico, Castel Del Piano, Castell'Azzara, Castiglione Della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto (1), Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano

(1) tutto il territorio comunale ad eccezione della zona urbana

LIVORNO: Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno (1), Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto,

(1) tutto il territorio comunale ad eccezioni delle ex circoscrizioni 4,5 e 7

MASSA CARRARA: Carrara, Massa, Montignoso

PISA: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco Di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo Di Val Di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val Di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli In Val D'arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San

Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce Sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra
PISTOIA: Agliana, Montale, Quarrata
PRATO: Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano
SIENA: Abbadia San Salvatore, Castiglione D'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Casciano Dei Bagni

UMBRIA
PERUGIA: Citerna, Citta' Di Castello, Costacciaro, Foligno, Fossato Di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sellano, Sigillo, Spello, Spoleto, Trevi, Umbertide, Valfabbrica, Valtopina
TERNI: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano In Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone D'orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna In Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni, Avigliano Umbro

VENETO
PADOVA: Anguillara Veneta, Arqua Petrarca, Boara Pisani, Codevigo, Granze, Monselice, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Solesino, Stanghella, Tribano, Vescovana
ROVIGO: Adria, Ariano nel Polesine, Arqua' Polèsine, Badia Polesine, Bagnolo Di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Contarina, Corbola, Costa Di Rovigo, Crespino, Donada, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano Con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino Di Venezze, Stienta, Taglio Di Po Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova Del Ghebbo, Villanova Marchesana,
VENEZIA: Annone Veneto, Campagna Lupia, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Mira, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia(1)
(1) solo le circoscrizioni Favaro Veneto, Carpenedo-Bissuola, Terraglio, S.Lorenzo-XXV Aprile, Cipressina-Zelarino-Trivignano, Piave 1866, Chirignago-Gazzera, Marghera-Catone, Malcontenta, Pellestrina-S Pietro in Volta, Murano, Burano e Isole minori della laguna.
VERONA: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'anna, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Legnago, Minerbe, Roverchiara, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Terrazzo, Villa Bartolomea

96A6733

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 settembre 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 4 ottobre 1995, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato in particolare all'alimentazione dei vitelli, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 83/96 del 22 gennaio 1996;

Visto il proprio decreto ministeriale 4 ottobre 1995, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali;

Considerato che, in base all'art. 4, par. 1, del regolamento CEE n. 1725/79 gli Stati membri possono aumentare il contenuto massimo di 70 kg di latte scremato in polvere da incorporare in 100 kg di alimenti composti per animali fino a 80 kg;

Considerato che nell'attuale situazione di mercato è opportuno fissare a 80 kg il quantitativo massimo di latte scremato in polvere da incorporare negli alimenti composti per animali;

Considerato che a seguito delle modifiche introdotte con regolamento CE n. 83/96 è opportuno precisare il metodo d'analisi applicabile per il controllo del tenore d'acqua del latticello di crema acida in polvere;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 ottobre 1995 è sostituito dal seguente:

«*2.* Gli alimenti composti fabbricati ai sensi del regolamento devono rispondere ai requisiti dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento e contenere, per 100 kg di prodotto finito, non più di 80 kg di latte scremato in polvere».

2. All'art. 1 del decreto ministeriale 4 ottobre 1995 è aggiunto il seguente comma 13:

«*13.* Gli organi di controllo comunicano trimestralmente, relativamente ad ogni stabilimento, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e comunitarie - Divisione III e, se del caso, all'ufficio regionale competente per il rilascio dei riconoscimenti ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, i quantitativi di alimenti composti per animali fabbricati nel territorio di propria competenza contenenti più di 70 kg di latte scremato in polvere per 100 kg».

Art. 2.

1. Il comma 11 dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 ottobre 1995 è sostituito dal seguente:

«*11.* Per la ricerca del lattosiero presamico in polvere nel latte scremato in polvere da utilizzarsi tal quale o incorporato in una miscela si applica il metodo descritto all'allegato IV del regolamento. Il metodo d'analisi di riferimento per il controllo del tenore d'acqua nel latte scremato in polvere e nel latticello di crema dolce in polvere è quello corrispondente alla norma internazionale IDF 26A/1993 mentre, per quanto riguarda il controllo del tenore d'acqua del latticello di crema acida in polvere, il metodo d'analisi di riferimento è quello descritto nell'allegato VI del regolamento».

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 157

96A6730

DECRETO 27 settembre 1996.

Completamento del trasferimento dei beni della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 83, secondo comma;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare l'art. 31, comma 2;

Vista la nota in data 15 gennaio 1992, prot. n. 19/SGP/AG, della giunta regionale del Veneto;

Visto l'elenco delle aree demaniali ricadenti nella regione Veneto trasmesso al Ministero dell'ambiente ed al Ministero delle finanze con nota in data 2 novembre 1993, n. 11090, con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento dei trasferimenti già effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota n. SCN/5/96/249 in data 9 gennaio 1996 del Ministero dell'ambiente con la quale viene comunicato che il Comitato nazionale per le aree protette, nella

riunione del 14 dicembre 1995, ha espresso il proprio parere favorevole sul decreto di trasferimento dei beni demaniali alla regione Veneto, come previsto dalla legge n. 394/1991, art. 31;

Ritenuto di dover procedere al completamento dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 secondo quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, della legge n. 394/1991;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi di beni e relative pertinenze e dotazioni, appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, da trasferire alla regione Veneto.

Art. 2.

Sono retrocesse al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, le particelle 7-8-11 del mappale 27 del comune di Tambre d'Alpago (Belluno) costituenti le resedi dei fabbricati, individuati dalle particelle 9 e 10, esclusi dal trasferimento alla regione perché dichiarati non destinabili ad attività di competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1980 ed erroneamente consegnati alla regione con verbale in data 10 febbraio 1978.

Art. 3.

La consegna dei beni, di cui ai precedenti articoli, sarà effettuata tra i rappresentanti della regione Veneto e della gestione ex A.S.F.D., a ciò espressamente delegati, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1996

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PINTO

Il Ministro delle finanze
VISCO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA LEGGE N. 394/1991.

Pr.	Comune	Denominazione	Sup. Ha.
BL	Tambre d'Alpago	R.N. Pian di Landro Baldassarre	265,84
BL	Farra d'Alpago e Fregona	R.N. Piaie Longhe-Millifret	129,70
TV	Chioggia	R.N. Bosco Nordio	113,54
VR	Malcesine	R.N. Lastoni Selva Pezzi	967,61
VR	Malcesine	R.N. Gardesana Orientale	218,69
RO	Porto Tolle, Contarina e Rosolina	R.N. Bocche di Po	424,76
BL	Tambre d'Alpago	loc. Pian Osteria N.C.E.U. Fg. 24 mappali: 33-51	
BL	Tambre d'Alpago	loc. Vivaio N.C.E.U. Fg. 22 mappali: 51-52	
BL	Farra d'Alpago	loc. Due Ponti N.C.E.U. Fg. 10 mappale: 248	

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PINTO

Il Ministro delle finanze
VISCO

96A6731

DECRETO 11 ottobre 1996.

Divieto di fare riferimento al nome del vitigno «Montepulciano» nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti in particolare gli articoli 2 dei citati disciplinari di produzione che prevedono la possibilità di utilizzare i

nomi dei vitigni, contemplati in detti disciplinari, nella designazione e nella presentazione dei rispettivi vini ad indicazione geografica tipica;

Visti i propri decreti con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;

Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalità, della disciplina concernente la produzione e la commercializzazione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Viste le istanze presentate da alcuni interessati tendenti ad escludere la possibilità di utilizzare il riferimento al nome del vitigno «Montepulciano», da solo o congiuntamente al riferimento al nome di altri vitigni, nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica, sia nel caso in cui detto vitigno costituisca in purezza la base ampelografica dei vini in questione, sia nel caso in cui entri a far parte di detta base;

Visto il proprio decreto 12 settembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nel territorio della regione Puglia ed approvati i relativi disciplinari di produzione nei quali all'art. 2, in conformità al parere espresso dal citato Comitato, viene espressamente vietata la possibilità di utilizzare il riferimento al nome del vitigno «Montepulciano» nella designazione e presentazione dei vini stessi;

Visti i pareri espressi dal Comitato citato, nei quali si intende estendere il divieto all'uso del riferimento al nome del vitigno «Montepulciano», nei termini di cui sopra specificati, anche agli altri disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle restanti regioni e nelle province autonome;

Considerato che alcuni disciplinari di produzione prevedono all'art. 2 la possibilità di utilizzare, nella designazione e presentazione dei rispettivi vini, il riferimento al nome dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nell'ambito delle province nei quali i vini ad indicazione geografica tipica sono prodotti;

Tenuto conto che tra i vitigni sopra considerati figura il vitigno «Montepulciano», per cui in carenza di espresso divieto, potrebbe utilizzarsi il riferimento a detto vitigno;

Ritenuto di doversi provvedere in conformità dei suddetti pareri del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalità, da intendersi integrative delle disposizioni contenute negli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, approvati con decreti ministeriali, che prevedono la possibilità di fare riferimento al nome di un vitigno raccomandato e/o autorizzato per le rispettive province, sono integrate dal divieto di fare riferimento al nome del vitigno «Montepulciano» nella designazione e nella presentazione dei predetti vini.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo si applica a decorrere dalla vendemmia 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A6732

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 ottobre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 39;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Santa Lucia» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Millozza in data 7 febbraio 1955, rep. n. 5824, reg. soc. n. 670; BUSC 97/50322;

2) società cooperativa edilizia «Esperia» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Pierantoni in data 27 giugno 1973, rep. n. 9854, reg. soc. n. 3656; BUSC 1207/125920;

3) società cooperativa edilizia «La Torre di Mola» a responsabilità limitata, con sede in Formia, costituita per rogito notaio Bartolomeo in data 28 agosto 1987, rep. n. 47449; BUSC 2650/230849, reg. soc. n. 13281.

Latina, 8 ottobre 1996

Il direttore: D'INCERTOPADRE

96A6746

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 ottobre 1996.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale dei buoni poliennali del Tesoro 9% 1° ottobre 1993/96 rimborsato a scadenza, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Vista la disposizione del Ministro del tesoro n. 503371 del 25 settembre 1996, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 00234542 del 2 ottobre 1996 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Art. 1.

1. Si accerta che in data 1° ottobre 1996 è stata effettuata l'operazione di rimborso a scadenza, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore nominale di lire 4.500 miliardi, dei buoni poliennali del Tesoro 9% 1° ottobre 1993/96, in circolazione per lire 12.500.185.200.000

2. Al capitolo di bilancio corrispondente sarà apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6781

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 23 settembre 1996.

Approvazione del progetto preliminare riguardante il riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano. (Ordinanza n. 64).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995, con il quale e stato proclamato lo stato di emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1996, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna sino al 31 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale Lavori pubblici e Ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il Commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con la predetta ordinanza n. 7/95, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il Commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» e stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di lire 50.000.000.000 e finanziato con i fondi messi a disposizione del Commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)*, sulla contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che il predetto importo è disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.A.F. per riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1702/0;

Atteso che su tale contabilità verranno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente *pro tempore* dell'«Ente»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Vista la propria ordinanza n. 47, in data 1° luglio 1996, con la quale è stato approvato il progetto preliminare ed il progetto definitivo del primo lotto e contestualmente affidati i lavori del primo lotto definitivo del progetto «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano» per i rispettivi importi di L. 50.000.000.000 e L. 12.944.496.695;

Atteso che l'«Ente» ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'aggiornamento al giugno 1996 del progetto «preliminare» dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano» per un importo complessivo di lire 50.000.000.000 ed i progetti «definitivi» 2°, 3°, 4° lotto per i seguenti importi:

2° lotto, L. 13.797.919.413;

3° lotto, L. 13.957.583.891;

4° lotto, L. 9.300.000.000;

Atteso che sul progetto «preliminare» e sui progetti «definitivi» 2°, 3°, 4° lotto dell'opera predetta si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 267, reso nell'adunanza del 12 settembre 1996;

Considerato che, con riferimento al computo dell'IVA sulle spese generali, i quadri economici del progetto preliminare (aggiornamento giugno 1996) e dei progetti

definitivi 2°, 3° e 4° lotto, risultano coerenti con il consolidato indirizzo operativo della regione in materia, così come meglio specificato nelle premesse dell'ordinanza n. 47 del 1° luglio 1996;

Atteso che, su richiesta dell'«Ente», con ordinanza del sub-commissario governativo n. 56 del 29 agosto 1996, l'Ente stesso è stato autorizzato a derogare al disposto di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Vista la nota n. 13745, in data 20 settembre 1996, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, a conclusione dell'istruttoria, ha trasmesso all'ufficio del Commissario governativo una copia del progetto «preliminare» dell'opera di che trattasi, e dei progetti «definitivi» del 2°, 3°, 4° lotto, unitamente al citato voto favorevole del comitato tecnico amministrativo regionale n. 267;

Ritenuto di dover approvare il progetto preliminare (aggiornamento giugno 1996) dell'opera di che trattasi per l'importo complessivo di L. 50.000.000.000 ed i progetti definitivi del 2°, 3°, 4° lotto, per i seguenti importi:

2° lotto L. 13.797.919.413;

3° lotto L. 13.957.583.891;

4° lotto L. 9.300.000.000,

sui quali ha espresso il proprio parere il comitato tecnico amministrativo regionale con voto n. 267 del 12 settembre 1996;

Atteso che, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario con la più volte citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 all'art. 6, lettera *A)*, all'approvazione dei progetti in parola provvede il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso pertanto, che su proposta del sub-commissario governativo deve provvedersi all'approvazione dei progetti dell'intervento sopra citato e, nel contempo, all'affidamento della realizzazione del 2°, 3°, 4° lotto all'«Ente» previsto dal programma quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citato in premessa, e su proposta del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda, sono approvati:

il progetto «preliminare», aggiornato al giugno 1996, dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano» dell'importo complessivo di L. 50.000.000.000 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta			L. 37.119.595.931
B) Somme a disposizione			
B1 Espropriazioni	L.	709.065.826	
B2 Per bonif. archeologiche	»	115.000.000	
B3 Allacci Enel	»	100.000.000	
B4 Colleg. impianti C.B.S.M.	»	90.000.000	
B5 Imprevisti	»	1.514.955.709	
B6 Spese generali (8,72 di *A*+B1)	»	3.298.659.305	
B7 I.V.A. 19% di *A*	»	7.052.723.229	
			L. 12.880.404.069
Importo del progetto			L. 50.000.000.000

i progetti «definitivi» dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano 2°, 3° e 4° lotto» dell'importo complessivo di L. 37.055.503.304 così ripartito:

2° Lotto.

A) Lavori a base d'asta			L. 10.199.275.974
B) Somme a disposizione			
B1 Espropriazioni	L.	130.447.535	
B2 Per bonif. archeologiche	»	115.000.000	
B3 Imprevisti	»	514.581.579	
B4 Spese generali (8,72 di *A*+B1)	»	900.751.890	
B5 I.V.A. 19% di *A*	»	1.937.862.435	
			L. 3.598.643.439
Importo del progetto			L. 13.797.919.413

3° Lotto

A) Lavori a base d'asta			L. 10.353.298.629
B) Somme a disposizione			
B1 Espropriazioni	L.	270.869.886	
B2 Allacci Enel	»	100.000.000	
B3 Colleg. impianti C.B.S.M.	»	90.000.000	
B4 Imprevisti	»	249.861.141	
B5 Spese generali (8,72 di *A*+B1)	»	926.427.495	
B6 I.V.A. 19% di *A*	»	1.967.126.740	
			L. 3.604.285.262
Importo del progetto			L. 13.957.583.891

4° Lotto:

A) Lavori a base d'asta			L. 6.945.045.966
B) Somme a disposizione			
B1 Espropriazioni	L.	181.985.530	
B2 Imprevisti	»	231.932.624	
B3 Spese generali (8,72 di *A*+B1)	»	621.477.146	
B4 I.V.A. 19% di *A*	»	1.319.558.734	
			L. 2.354.954.034
Importo del progetto			L. 9.300.000.000

2. I lavori di cui ai progetti «definitivi» approvati con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento.

II Lotto:

espropriazioni: inizio entro mesi 7;
espropriazioni: compimento entro mesi 31;
lavori: inizio entro mesi 7;
lavori: compimento entro mesi 14.

III Lotto:

espropriazioni: inizio entro mesi 6;
espropriazioni: compimento entro mesi 30;
lavori: inizio entro mesi 6;
lavori: compimento entro mesi 15.

IV Lotto:

espropriazioni: inizio entro mesi 6;
espropriazioni: compimento entro mesi 30;
lavori: inizio entro mesi 6;
lavori: compimento entro mesi 13.

4. Essendo le opere, dell'intervento, ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'«Ente», dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano 2°, 3° e 4° lotto» secondo i progetti «definitivi» approvati con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il Presidente *pro tempore* dell'«Ente» l'ing. Pier Francesco Cadoni è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1702/0.

3. Per l'esecuzione delle opere predette è a disposizione, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica», l'importo globale di L. 50.000.000.000.

4. Sul predetto importo globale la somma di L. 12.944.496.695, relativa al 1° lotto dell'intervento in argomento, è stata già impegnata sul bilancio della contabilità speciale n. 1690/3, in dipendenza della succitata ordinanza n. 47 del 1° luglio 1996, con apposito atto di determinazione commissariale. In dipendenza della presente ordinanza, con successivo ed apposito atto di determinazione commissariale, verranno impegnate la restante somma pari a L. 37.055.503.304 e relativa alla realizzazione dei lavori del 2°, 3° e 4° lotto dell'intervento in parola.

5. L'importo relativo ai lotti approvati con la presente ordinanza pari a L. 37.055.503.304 verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. L'articolazione degli importi relativi al 2°, 3° e 4° lotto nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

2° Lotto:

A) Lavori a base d'asta			L. 10.199.275.974
B) Somme a disposizione			
B1 Espropriazioni	L.	130.447.535	
B2 Per bonif. archeologiche	»	115.000.000	
B3 Imprevisti	»	514.581.579	
B4 Spese generali (8,72 di *A*+B1)	»	900.751.890	
B5 I.V.A. 19% di *A*	»	1.937.862.435	
			L. 3.598.643.439
Importo del progetto			L. 13.797.919.413

3° Lotto

A) Lavori a base d'asta		L.	10.353.298.629
B) Somme a disposizione			
B1 Espropriazioni L	270.869.886		
B2 Allacci Enel . . . . . . »	100.000.000		
B3 Colleg. impianti C.B.S.M. »	90.000.000		
B4 Imprevisti . . . . »	249.861.141		
B5 Spese generali (8,72 di *A*+B1). . . . . »	926.427.495		
B6 I.V.A. 19% di *A* . . . »	1.967.126.740		
		L.	3.604.285.262
Importo del progetto		L.	13.957.583.891

4° Lotto

A) Lavori a base d'asta		L.	6.945.045.966
B) Somme a disposizione			
B1 Espropriazioni L	181.985.530		
B2 Imprevisti . . . . . »	231.932.624		
B3 Spese generali (8,72 di *A*+B1). . . . . »	621.477.146		
B4 I.V.A. 19% di *A* . »	1.319.558.734		
		L.	2.354.954.034
Importo del progetto		L.	9.300.000.000

7. Le prestazioni svolte dall'«Ente» in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, al lordo delle eventuali somme da erogare per I.V.A., nella misura dovuta per legge.

8. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sugli importi previsti per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce dei relativi quadri economici sopra indicati e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

9. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario governativo.

10. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

11. Resta a carico dell'«Ente» ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'«Ente» stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

12. Resta ugualmente a carico dell'«Ente» ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d)*, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.

13. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico di ciascun lotto, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente ottavo comma, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'«Ente» che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

14. Sull'importo complessivo di L. 37.055.503.304, la somma di L. 13.797.919.413 relativa alla realizzazione del 2° lotto, di L. 13.957.583.891 relativa al 3° e di L. 9.300.000.000 relativa al 4° lotto dell'intervento denominato riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano», verranno messe a disposizione dell'«Ente» sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1702/0, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

2° Lotto:

L. 1.724.739.927 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 1.724.739.926 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'atto di approvazione del progetto esecutivo;

L. 4.139.375.824 per spese sostenute nella misura di L. 2.759.583.882;

L. 4.139.375.824 per spese sostenute nella misura di L. 6.898.959.706;

L. 2.069.687.912 per spese sostenute nella misura di L. 11.038.335.530.

3° Lotto:

L. 1.744.697.987 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 1.744.697.986 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'atto di approvazione del progetto esecutivo;

L. 4.187.275.167 per spese sostenute nella misura di L. 2.791.516.778;

L. 4.187.275.167 per spese sostenute nella misura di L. 6.978.791.945;

L. 2.093.637.584 per spese sostenute nella misura di L. 11.166.067.112.

4° Lotto:

L. 1.162.500.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 1.162.500.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'atto di approvazione del progetto esecutivo;

L. 2.790.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 1.860.000.000;

L. 2.790.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 4.650.000.000;

L. 1.395.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 7.440.000.000.

15. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'«Ente», corredate da idonea documentazione.

16. Le somme a disposizione dell'«Ente» sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'«Ente», in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

17. L'«Ente», con atti a firma del suo presidente pro-tempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1702/0 presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'«Ente» realizzerà le opere intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'«Ente» per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'«Ente» stesso.

3. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori, l'«Ente» dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati dei progetti «definitivi» approvati con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'«Ente» dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara, l'«Ente» dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'«Ente» salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, con espressa esclusione delle offerte in aumento, richiedendo alle imprese concorrenti l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori o all'Albo regionale appaltatori della regione Sardegna.

7. L'«Ente» trasmetterà i progetti «esecutivi» redatti dalle imprese aggiudicatarie, all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale necessario per la successiva approvazione da parte del Commissario governativo.

8. L'«Ente» è tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

9. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'«Ente», nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'«Ente» medesimo.

10. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del sub-commissario.

11. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'«Ente».

12. Le opere attuate dall'«Ente» saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

13. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo all'«Ente» di avviare con immediatezza le procedure di gara.

14. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

15. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione delle opere secondo i progetti approvati dal commissario, è l'«Ente», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

16. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle

opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'«Ente» e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'«Ente» su designazione del sub-commissario, assessore regionale dei lavori pubblici.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'«Ente».

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal sub-commissario all'«Ente» che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'«Ente» è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'«Ente» ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'«Ente» agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'«Ente» è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'«Ente» incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'«Ente», per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'«Ente» le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'«Ente» medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'«Ente» che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'«Ente» altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza l'«Ente» si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti dei collaudi finali e la conseguente dichiarazione dell'«Ente» di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'«Ente», dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'«Ente», qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'«Ente» non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 23 settembre 1996

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo
FADDA

96A6753

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO DIRETTORIALE 14 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario.

IL DIRETTORE

Visto il vigente statuto;

Visto il capo III dello statuto stesso, recante: «Ordinamento degli studi»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996;

Vista la delibera in data 12 luglio 1996 con la quale il consiglio direttivo ha proposto la modifica di statuto e l'istituzione di nuove strutture didattiche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 12 luglio 1996 che approva la proposta del consiglio direttivo;

Vista la delibera n. 2 in data 9 settembre 1996 assunta dal comitato di coordinamento delle università della regione Campania;

Vista la delibera del consiglio direttivo in data 9 settembre 1996;

Visto il parere favorevole in ordine alla modifica di statuto in argomento, espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 12 settembre 1996;

Dato atto, in conformità con il citato parere del Consiglio universitario nazionale, che il corso di laurea in scienze della formazione primaria potrà essere attivato dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinamento didattico del corso di laurea stesso;

Decreta:

A) La denominazione dell'Istituto muta in «Istituto universitario Suor Orsola Benincasa».

B) Il capo III dello statuto è modificato come nel seguito:

Capo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 13. — Presso l'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» è istituita la facoltà di scienze della formazione.

Alla facoltà di scienze della formazione afferiscono:

il corso di laurea in scienze dell'educazione;

il diploma universitario in servizio sociale;

il corso di laurea in scienze della formazione primaria;

il corso di laurea in pedagogia (ad esaurimento);

il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari (ad esaurimento);

il corso di laurea in materie letterarie (ad esaurimento);

il corso di laurea in lingue e letterature straniere;

il corso di laurea in scienze della comunicazione;

il corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

la scuola di specializzazione storia dell'arte;

il diploma universitario per traduttori e interpreti;

il diploma universitario di operatore dei beni culturali.

Il diploma universitario in servizio sociale è istituito presso la città di Salerno in convenzione con l'associazione scuola di servizio sociale di Salerno.

Il diploma universitario di operatore dei beni culturali è istituito nella città di Pomigliano d'Arco in convenzione con l'amministrazione comunale.

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è istituito presso la sede dell'istituto in convenzione con tutti gli altri atenei napoletani.

Art. 14. — L'Istituto, pertanto, conferisce:

la laurea in scienze dell'educazione;

la laurea in scienze della formazione primaria;

la laurea in lingue e letterature straniere;

la laurea in scienze della comunicazione;

la laurea in conservazione dei beni culturali;

la laurea in pedagogia (ad esaurimento);

la laurea in materie letterarie (ad esaurimento);

il diploma universitario in servizio sociale;

il diploma universitario per traduttori e interpreti;

il diploma universitario di operatore dei beni culturali;

il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari (ad esaurimento);

il diploma di specialista in storia dell'arte.

Art. 15 *(Corso di laurea in scienze dell'educazione)* — L'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze dell'educazione è quello previsto dalla tabella XV allegata al decreto ministeriale 17 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 28 giugno 1996, con la modifica dell'inserimento della disciplina di sociologia giuridica tra quelle di cui al punto *D)* insegnamenti di area socio-antropologica della tabella 1, nonché al punto *E)* insegnamenti di area socio-antropologica del II biennio - indirizzo «educatori professionali» della tabella 3.

Art. 16 *(Diploma universitario in servizio sociale).* — L'ordinamento degli studi del diploma in servizio sociale è quello previsto dalla tabella XLIV allegata al decreto ministeriale 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1994.

Art. 17 *(Corso di laurea in scienze della formazione primaria).* — L'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze della formazione primaria è corrispondente a quello previsto dalla relativa tabella.

Art. 18 *(Corso di di laurea in lingue e letterature straniere).* — L'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere è quello previsto dalla tabella IX allegata al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996.

Art. 19 *(Corso di laurea in scienze della comunicazione).* — L'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze della comunicazione è quello previsto dalla tabella XL allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 13 giugno 1992, e modificata con decreto ministeriale 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996, con l'inserimento della disciplina di sociologia giuridica nell'area sociologica di cui all'art. 2 della tabella XL del corso di laurea in scienze della comunicazione.

Art. 20 *(Corso di laurea in conservazione dei beni culturali).* — L'ordinamento degli studi del corso di laurea in conservazione dei beni culturali è quello previsto dalla tabella nazionale nonché più precisamente dal decreto direttoriale n. 59 del 16 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 1996.

Art. 21 *(Scuola di specializzazione in storia dell'arte).* — L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in storia dell'arte è quello previsto dalla tabella nazionale nonché più precisamente dal decreto direttoriale n. 59 del 16 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 4 aprile 1996.

Art. 22 *(Diploma universitario per traduttori e interpreti).* — L'ordinamento degli studi del diploma universitario per traduttori e interpreti è quello previsto dalla tabella IX-*ter* allegata al decreto ministeriale 11 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 13 settembre 1996.

Art. 23 *(Diploma universitario di operatore dei beni culturali).* — L'ordinamento degli studi del diploma universitario di operatore dei beni culturali è quello previsto dalla tabella XIII-*quater* allegata al decreto ministeriale 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1993.

Art. 24 *(Corso di laurea in materie letterarie).* — Il corso di laurea in materie letterarie viene conservato fino all'esaurimento del corso stesso secondo la previgente normativa.

Art. 25 *(Corso di laurea in pedagogia).* — Il corso di laurea in pedagogia viene conservato ad esaurimento del corso stesso secondo la previgente normativa.

Art. 26 *(Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari).* — Il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari viene conservato fino ad esaurimento del diploma stesso secondo la previgente normativa.

Art. 27. — Le norme regolamentari e l'articolazione dei corsi di laurea, diploma e scuole di specializzazione e relativi indirizzi, nell'ambito delle già richiamate previsioni tabellari, sono deliberate dal consiglio direttivo, con indicazione dei piani di studio con i relativi esami fondamentali obbligatori e quelli complementari o liberi, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, la propedeuticità degli insegnamenti, le attività di laboratorio, pratiche di tirocinio, l'introduzione di sistemi di crediti didattici.

Napoli, 14 settembre 1996

Il direttore: DE SANCTIS

96A6754

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1995 con il quale è stata ridefinita la tabella XXV dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in scienze biologiche,

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università, volta ad ottenere il riordinamento del corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Milano;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1996;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Gli articoli da 83 a 85, relativi al corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Milano, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento di quelli successivi

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 83 *(Accesso al corso di laurea).* — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 84 *(Durata e articolazione del corso).* — La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo art. 87.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni. L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o di unità didattiche di quaranta ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 87.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 87, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio del corso di laurea potrà accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che comunque apporti un contributo originale. la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

Art. 85 *(Regolamento d'ateneo).* — La facoltà indicherà nel regolamento di ateneo e nel regolamento didattico, per ciascuna area, gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 87.

Art. 86 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della facoltà su proposta del consiglio del corso di laurea determinerà con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 87;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione delle attività destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 87 *(Articolazione del corso di laurea).*

1) LABORATORI DI BIOLOGIA SPERIMENTALE.

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare.

I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

2) AREE DIDATTICHE OBBLIGATORIE COMUNI.

Il monte orario di attività didattica assomma, nel triennio, a non meno di 1.440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1.520 ore.

Area matematica: due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica; A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica: due annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.

Settore B01B Fisica.

Area chimica: tre annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica (C01A Chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio).

Area biologica: undici annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organistico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai coretti meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genetica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione

di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle ventidue unità didattiche previste per l'area biologica, undici saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Le restanti undici unità didattiche a concorrenza delle complessive trentasei del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

BIENNIO DI INDIRIZZO.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea determina nel manifesto degli studi l'attivazione di uno o più indirizzi di laurea tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di sette annualità per complessive 560 ore di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari.

L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

a) Biologia animale, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata e citologia, E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia, E04A Fisiologia generale;

b) Biologico vegetale, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E01D Ecologia vegetale, E04B Biologia molecolare, E11X Genetica;

c) Biomolecolare, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale;

d) Biotecnologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia applicata;

e) Ecologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali, E01A Botanica, E02A Zoologia, E03A Ecologia, E12X Microbiologia generale;

f) fisiopatologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04A Fisiologia generale, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata.

Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati dalla facoltà su proposta del consiglio del corso di laurea, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 settembre 1996

Il rettore: MANTEGAZZA

96A6734

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rinnovo della riserva formulata da parte italiana al momento del deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea in materia di adozione dei minori (Strasburgo 24 aprile 1967).

In data 21 agosto 1996, a Strasburgo, presso il Segretariato del Consiglio d'Europa, conformemente all'art. 25, par. 1, della convenzione europea in materia di adozione dei minori, il Governo italiano ha dichiarato che intende rinnovare per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dal 26 agosto 1996 la riserva formulata al momento del deposito dello strumento di ratifica (il cui testo è riportato nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 26 giugno 1976) relativa all'art. 12, paragrafo 3.

96A6794

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Gruppo industriale Busnelli, sede in Desio (Milano) e unità di Misinto (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo industriale Busnelli, con sede in Desio (Milano) e unità di Misinto (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1995 con decorrenza 1° settembre 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo industriale Busnelli, con sede in Desio (Milano) e unità di Misinto (Milano), per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1996 con decorrenza 1° marzo 1996

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, è prorogata in favore di ventisei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distribution System, con sede in Milano, unità in Milano e uffici nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 5 settembre 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, è prorogata in favore di ventuno lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unità in Pomezia (Roma), Milano, Bologna, Napoli e Torino, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 12 giugno 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, in favore di cinquantaquattro lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione farmacisti soc. coop. a r.l. Unifarma, con sede in Teramo e unità di Teramo, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° luglio 1996 al 9 novembre 1996.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda sotto specificata è disposta la corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco indicati:

S.r.l. Ente autonomo magazzini generali di Verona dal 15 dicembre 1995 Magazzini generali di Verona, con sede in Verona e unità di Verona.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20272/4 del 18 marzo 1996.

Periodo: 1° settembre 1995-31 agosto 1996. Causale: art. 1, legge 293/93.

Numero lavoratori interessati: quindici (limitatamente ai lavoratori già dipendenti dall'Ente autonomo magazzini generali di Verona).

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in Corciano loc. Solomeo (Perugia) e unità di Corciano loc. Solomeo (Perugia), per un massimo di novantadue dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1996 al 3 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 novembre 1996 al 3 luglio 1997.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Bari (per un massimo di quattro dipendenti), Corato (Bari) (per un massimo di quattordici dipendenti), Napoli (per un massimo di cinque dipendenti), Rezzato (Brescia) (per un massimo di tre dipendenti), Roma (per un massimo di due dipendenti) e Trento (per un massimo di un dipendente), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mary show, con sede in Scheggia e Pascelupo (Perugia) e unità di Scheggia e Pascelupo (Perugia), per un masimo di

quarantadue dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari), per un massimo di trecentodiciannove dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1996 al 2 agosto 1996.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 marzo 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordiario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. G.E.O.- Gruppo editoriale orizzonti, con sede in Cremona e unità di Cremona, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996 della ditta S p a. Lanificio Ponte Felcino, con sede in Ponte Felcino (Perugia) e unità di Ponte Felcino (Perugia).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Lanificio Ponte Felcino, con sede in Ponte Falcino (Perugia) e unità di Ponte Felcino (Perugia), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 2 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 agosto 1996, n. 21250

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A6738

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Decreto A.I.C. n. 813/1996 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale: VOLTAMICIN nella forma e confezione: flacone soluzione oftalmica 5 ml.

Titolare A.I.C.: Ciba Vision S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via E. Mattei n. 17, codice fiscale 01637810126.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Ciba Vision AG Hettlingen, Riethofstrasse 1-CH-8442 Hettlingen (Svizzera).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone soluzione oftalmica 5 ml;
A.I.C. n. 031653013 (in base 10) 0Y5Z4P (in base 32);
classe: B; prezzo L. 9.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:
1 ml di collirio contiene:
principi attivi: diclofenac sodico 1 mg, gentamicina 3 mg;
eccipienti: benzoxonio cloruro, acido borico, disodio edetato, polyoxyl olio di ricino, sodio cloruro, trometamina, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori del segmento anteriore dell'occhio dove esista il rischio di infezioni batteriche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 814/1996 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale: AZITROCIN nelle forme e confezioni: «polvere per sospensione orale» 3 bustine 100 mg, 3 bustine 150 mg, 3 bustine 200 mg, 3 bustine 300 mg, 3 bustine 400 mg.

Titolare A.I.C: Roerig Farmaceutici Italiana S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50, codice fiscale 06320490581.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Latina, strada statale 156, km. 50.

Confezioni autorizzate: numeri A I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

bustine polvere sospensione orale 100 mg;
A I.C. n. 027897065 (in base 10), 0UMC79 (in base 32);
classe: C;

bustine polvere sospensione orale 150 mg;
A.I C. n. 027897077 (in base 10), 0UMC7P (in base 32),
classe C;

bustine polvere sospensione orale 200 mg;
A.I C n. 027897089 (in base 10), 0UMC81 (in base 32);
classe: C,

bustine polvere sospensione orale 300 mg,
A.I C. n. 027897091 (in base 10), 0UMC83 (in base 32);
classe: C;

bustine polvere sospensione orale 400 mg,
A I.C. n 027897103 (in base 10), 0UMC8H (in base 32),
classe: C.

Composizione: Azitrocin 100 mg:

una bustina contiene: principio attivo: azitromicina base 100,0 mg;

eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Azitrocin 150 mg: una bustina contiene:

principio attivo: azitromicina base 150,0 mg;

eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Azitrocin 200 mg: una bustina contiene:

principio attivo: azitromicina base 200,0 mg;

eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Azitrocin 300 mg: una bustina contiene:

principio attivo: azitromicina base 300,0 mg;

eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Azitrocin 400 mg: una bustina contiene:

principio attivo: azitromicina base 400,0 mg;

eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili ad Azitrocin (azitromicina), infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti), infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti), infezioni odontostomatologiche, infezioni della cute e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 815/1996 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale: «ZITROMAX» nella forma e confezioni: flacone polvere sospensione orale 900 mg, flacone polvere sospensione orale 1200 mg.

Titolare A.I.C: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Latina, strada statale 156, km 50.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone polvere sospensione orale 900 mg;
A.I.C. n. 027860067 (in base 10), 0UL733 (in base 32);
classe: C;

flacone polvere sospensione orale 1200 mg;
A.I.C. n. 027860079 (in base 10), 0UL73H (in base 32);
classe: C.

Composizione:

100 grammi di polvere contengono· principio attivo: azitromicina base (come azitromicina biidrato) g 4,78;

eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili alla azitromicina - infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti) - infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti) - infezioni odontostomatologiche - infezioni della cute e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 817/1996 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale: «FLURIZIC» nella forma e confezione: 8 compresse 375 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch, 1.2, codice fiscale 07089990159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Pierrel S.p.a., nello stabilimento sito in Capua (Caserta) strada statale Appia.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

8 compresse 375 mg;
A.I.C. n. 029138017 (in base 10) 0VT731 (in base 32);
classe: A; prezzo L. 21.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: fluritromicina etilsuccinato 438,9 mg pari a 375 mg di fluritromicina base;

eccipienti: amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodio croscarmellosio, sodio citrato, magnesio stearato, sodio laurilsolfato, idrossipropilmetilcellulosa, talco titanio biossido, polietilenglicole 6000, dimeticone 200 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili alla fluritromicina. Infezioni otorinolaringoiatriche (tonsillite, faringite, otite, rinosinusite). Infezioni delle basse vie respiratorie (bronchite, polmonite, riacutizzazioni infettive in broncopneumopatia cronica ostruttiva). Infezioni odontostomatologiche (paradontite, ascesso gengivale). Uretriti non gonococciche. Flurizic può essere somministrato anche a pazienti allergici alla penicillina.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 818/1996 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale: «DUOVENT» nella forma e confezioni: «Mite» bomboletta aerosol dosato 15 ml pari a 300 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Boehringer Ingelheim KG, nello stabilimento sito in Ingelheim am Rhein (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Mite» bomboletta aerosol dosato 15 ml pari a 300 erogazioni; A.I.C. n. 025233026 (in base 10) 0S21N2 (in base 32); classe: C.

Composizione:

100 ml contengono: principi attivi: ipratropio bromuro 40 mg, fenoterolo bromidrato 100 mg;

eccipienti: lecitina di soia, monofluorotriclorometano, difluorodiclorometano, tetrafluorodicloroetano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni erogazione contiene: ipratropio bromuro 20 µg, fenoterolo bromidrato 50 µg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di attacchi asmatici, profilassi dell'asma da sforzo, trattamento sintomatico dell'asma bronchiale e di altre affezioni broncopolmonari con broncospasmo reversibile, quali ad esempio, la bronchite cronica ostruttiva. In tali affezioni va considerata l'opportunità di intraprendere una concomitante terapia antinfiammatoria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 819/1996 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale «MIZAR» nella forma e confezione: 8 compresse 375 mg

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Capua (Caserta), strada statale Appia, codice fiscale 00294170634.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Capua (Caserta), strada statale Appia.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

8 compresse 375 mg;

A.I.C. n. 028906016 (in base 10) 0VL4K0 (in base 32);

classe: A; prezzo L. 21.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

una compressa contiene principio attivo flurithromicina etilsuccinato 438,9 mg pari a 375 mg di flurithromicina base;

eccipienti: amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodio croscarmellosio, sodio citrato, magnesio stearato, sodio laurilsolfato, idrossipropilmetilcellulosa, talco titanio biossido, polietilenglicole 6000, dimeticone 200 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili alla flurithromicina. Infezioni otorinolaringoiatriche (tonsillite, faringite, otite, rinosinusite). Infezioni delle basse vie respiratorie (bronchite, polmonite, riacutizzazioni infettive in broncopneumopatia cronica ostruttiva). Infezioni odontostomatologiche (paradontite, ascesso gengivale). Uretriti non gonococciche. Mizar può essere somministrato anche a pazienti allergici alla penicillina.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 820/1996 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale: «RITRO» nella forma e confezione: 8 compresse 375 mg.

Titolare A.I.C.: Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) Centro Direzionale Milano Oltre - Palazzo Caravaggio, via Cassanese 224, codice fiscale 09964320155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Pierrel S.p.a., nello stabilimento sito in Capua (Caserta), strada statale Appia.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

8 compresse 375 mg;

A.I.C. n. 029156015 (in base 10) 0VTSPH (in base 32);

classe: A, prezzo L. 21.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: flurithromicina etilsuccinato 438,9 mg pari a 375 mg di flurithromicina base;

eccipienti: amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodio croscarmellosio, sodio citrato, magnesio stearato, sodio laurilsolfato, idrossipropilmetilcellulosa, talco titanio biossido, polietilenglicole 6000, dimeticone 200 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili alla flurithromicina. Infezioni otorinolaringoiatriche (tonsillite, faringite, otite, rinosinusite). Infezioni delle basse vie respiratorie (bronchite, polmonite, riacutizzazioni infettive in broncopneumopatia cronica ostruttiva). Infezioni odontostomatologiche (paradontite, ascesso gengivale). Uretriti non gonococciche. Ritro può essere somministrato anche a pazienti allergici alla penicillina.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 821/1996 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale. «SULPERAZONE» nella forma e confezioni: flacone polvere liofilizzata iniettabile mg 500/500, flacone polvere liofilizzata iniettabile mg 500/1000, flacone polvere liofilizzata iniettabile mg 1000/1000, flacone polvere liofilizzata iniettabile mg 1000/2000.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Latina, strada statale 156, km 50.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone polvere liofilizzata iniettabile mg 500/500,
n. A.I.C. 028409011 (in base 10), 0V2Z5M (in base 32);
classe: C,

flacone polvere liofilizzata iniettabile mg 500/1000;
n. A.I.C. 028409023 (in base 10), 0V2Z5Z (in base 32);
classe C,

flacone polvere liofilizzata iniettabile mg 1000/1000;
n. A.I.C. 028409035 (in base 10), 0V2Z6C (in base 32),
classe C,

flacone polvere liofilizzata iniettabile mg 1000/2000;
n. A.I.C. 028409047 (in base 10), 0V2Z6R (in base 32),
classe: C.

Composizione.

ogni flacone mg 500/500 contiene. principi attivi: sulbactam sodico (pari a 500 mg di sulbactam) mg 547 cefoperazone sodico (pari a 500 mg di cefoperazone) mg 517;

ogni flacone mg 500/1000 contiene: principi attivi: sulbactam sodico (pari a 500 mg di sulbactam) mg 547 cefoperazone sodico (pari a 1000 mg di cefoperazone) mg 1034;

ogni flacone mg 1000/1000 contiene principi attivi: sulbactam sodico (pari a 1000 mg di sulbactam) mg 1094 cefoperazone sodico (pari a 1000 mg di cefoperazone) mg 1034;

ogni flacone mg 1000/2000 contiene: principi attivi: sulbactam sodico (pari a 1000 mg di sulbactam) mg 1094 cefoperazone sodico (pari a 2000 mg di cefoperazone) mg 2068.

Indicazioni terapeutiche: il «Sulperazone» e indicato per il trattamento delle seguenti infezioni causate da organismi sensibili: infezioni del tratto respiratorio (superiore e inferiore) - Infezioni del tratto urinario (superiore e inferiore) - Peritonite, colecistite, colangite ed altre infezioni intraddominali - Setticemia - Meningite - Infezioni della cute e dei tessuti molli - Infezioni delle ossa e delle articolazioni - Malattia infiammatoria pelvica, endometriti, gonorrea ed altre infezioni del tratto genitale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto N.C.R. n. 822/1996 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale: «OSTEOTONINA» nella forma e confezione: «spray nasale» flacone 1,6 ml di soluzione per somministrazione endonasale erogabile 12 spruzzi-dose da 200 u.i. per spruzzo (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, codice fiscale 00395270481.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone spray nasale 1,6 ml erogabile 12 spruzzi-dose da 200 u.i. per spruzzo;
n. A.I.C. 025213152 (in base 10) 0S1G70 (in base 32);
classe: C.

Composizione: 1 ml di soluzione per somministrazione endonasale contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 2.200 u.i. eccipienti: benzalconio cloruro, sodio cloruro, acido cloridrico 0,1 N, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi in donne in menopausa da almeno 5 anni, con una massa ossea ridotta rispetto a donne in pre-menopausa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto N.C.R. n. 823/1996 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale: «CALCIBEN» nella forma e confezione: «spray nasale» flacone 1,6 ml di soluzione per somministrazione endonasale erogabile 12 spruzzi-dose da 200 u.i. per spruzzo (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Scandicci n. 37, codice fiscale 00394440481.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone spray nasale 1,6 ml erogabile 12 spruzzi-dose da 200 u.i. per spruzzo;
n. A.I.C. 028114155 (in base 10) 0UTZ7C (in base 32);
classe: C.

Composizione: 1 ml di soluzione per somministrazione endonasale contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 2.200 u.i. eccipienti: benzalconio cloruro, sodio cloruro, acido cloridrico 0,1 N, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi in donne in menopausa da almeno 5 anni, con una massa ossea ridotta rispetto a donne in pre-menopausa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6739

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 ottobre 1996

Dollaro USA	1532,56
ECU	1909,57
Marco tedesco	994,98
Franco francese	294,04
Lira sterlina	2430,18
Fiorino olandese	886,64
Franco belga	48,289
Peseta spagnola	11,836
Corona danese	259,69
Lira irlandese	2459,76
Dracma greca	6,361
Escudo portoghese	9,868
Dollaro canadese	1130,87
Yen giapponese	13,659
Franco svizzero	1207,98
Scellino austriaco	141,42
Corona norvegese	234,70
Corona svedese	231,61
Marco finlandese	333,38
Dollaro australiano	1213,02

96A6908

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 31 agosto 1996

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995		245 265 466 258		
Gestione di bilancio	Entrate finali	343 255 057 645 486		— 54 152 702 780 315
	Spese finali.		397 407.760.425 801	
	Rimborso di prestiti		124 139 425.809.959	
	Accensione di prestiti	230.981 583.703 676		
	TOTALI	574.236 641 349.162	521 547.186.235.760	52.689.455 113 402
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2 668.647 048 482 733	2.518.976 830.563.172	149.670.217.919.561
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.083.339 890.442.979	1 285.751.278.071.110	— 202.411.387.628 131
	TOTALE	3 751.986 938.925.712	3 084.728.108 634.282	— 52.741 169.708.570
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	4 326 468 845 741.132	4.326.275.294 870 042	
Fondo di cassa al 31 agosto 1996 .			193.550 871 090	
	TOTALE A PAREGGIO	4.326.468.845.741.132	4 326 468 845.741.132	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1995	Al 31 agosto 1996	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	245 265 466 258	193 550 871.090	— 51.714.595.168
Crediti di tesoreria	505.402.572.817.006	707.813 960.445.137	202 411.387.628.131
TOTALI . .	505 647 838 283 264	708 007.511 316 227	202.359.673 032 963
Debiti di tesoreria	959 666 297.859.412	1.109.336.515 778.973	— 149.670.217.919.561
Situazione del Tesoro (+ attività, — passività) . .	— 454.018.459.576.148	— 401.329 004.462.746	52.689.455.113.402

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»

Circolazione di Stato in miliardi di lire 2.031 460.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1996

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie	324.932.000.000.000 *				
TITOLO II - Entrate extra tributarie	17.465.968.313.885 *				
ENTRATE CORRENTI	342.397.968.313.885 *	TITOLO I — Spese correnti	344.230.152.487.262	Risparmio pubblico	— 1.832 184.173 377 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	857.089.331.601 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	53.177.607.938.539		
ENTRATE FINALI	343.255.057.645.486	SPESE FINALI	397.407.760.425.801	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 54.152.702 780.315
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	124.139.425.809.959		
TITOLO IV — Accensione di prestiti	230.981.583.703.676				
ENTRATE COMPLESSIVE	574.236.641.349.162	SPESE COMPLESSIVE	521.547.186.235.760	Saldo di esecuzione del bilancio	52 689.455.113.402

* Dati provvisori

96A6757

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I - In cassa L.			2.629 999 154 401		
II In deposito all'estero »			26 006 150 874 329	28 636 150 028 730	
CREDITI IN ORO (IME) L.				9 680 667 487 812	
CASSA »				6 318 830 769	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I Risconto di portafoglio L.			303.682 867 245		
II -- Anticipazioni					
-- in conto corrente L.		1 663 078 517 776			
-- a scadenza fissa »					
- di cui al D M Tesoro 27-9-1974 »			1 663 078 517 776		
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				1 966 761 385 021	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU L.			16.366.519 846.163		
II -- Altre attività					
biglietti e divise L.		2 501 945 135			
— corrispondenti in conto corrente »		2 010 927 295 878			
- depositi vincolati »		2 292 567 688 375			
diverse »		13 063 682 733 393	17 369 679 662 781	33 736 199 508 944	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L.				6 781 193 3983 887	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			30 738 957 905 138		
II - Conti speciali »			7 312 525 133 771	38 051 483 038 909	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO-					
I Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n 483/1993 L.					
II Altri »			3 041 251 854	3 041 251 854	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L.				38 497 480 607 712	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
in libera disponibilità L.		103 908 791 467 305			
ex lege 483/93 in libera disponibilità »		76 205 757 000 000			
per investimento delle riserve statutarie »		5 480 836 763 177			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »		3 296 298 124 074	188 891 683 354 556		
II Titoli di società ed enti					
per investimento delle riserve statutarie. L.		107 959 954 294			
-- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »		510 004 509 024	617 964 463 318		
III Azioni e partecipazioni					
- di società ed enti controllati					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	303.488 028				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »	194 678 606 666	194 982 094 694			
di società ed enti collegati					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25 572 464 756				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*). »	5 723 750 933	31 296 215 689			
-- di altre società ed enti					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	812 653 172 390				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*). »	804 748 644 358	1 617 401 816 748	1 843 680 127 131	191 353 327 945 005	
FONDO DI DOTAZIONE U I C L.				500 000 000 000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				188 502 597 389	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I - Procedure, studi e progettazioni L.			103 090 550 343		
II -- Altri oneri pluriennali »			17 895 431 711	120 985 982 054	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I - Immobili ad uso degli uffici L.			3 767 113 675 267		
II - Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »			646 940 376 633		
III - Mobili »			178 514 523 062		
IV Impianti »			366 367 251 908		
V Monete e collezioni »			2 244 093 036		
meno FONDI AMMORTAMENTO »			1 443 741 503 285	3 517 438 416 623	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P (*) L.				22 757 476 533	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I Procedure studi e progettazioni in allestimento L.					
II Biglietti di banca in fabbricazione »					
III Altre »					
PARTITE VARIE					
I - Acconti a fornitori L.			264 320 666 617		
II — Debitori diversi					
- poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD LL numeri 565/93-423/94 non convertiti) L.		2 893 856 834 669			
altri debitori »		2 342 696 768 243	5 236 553 602 912		
III — Altre L.			2 551 026 847 687	8 051 901 117 216	
RATEI L.				4 303 462 010 198	
RISCONTI »					
SPESE DELL'ESERCIZIO »				6 989 799 063 746	
L.				372 407 470 132 402	
CONTI D'ORDINE					
I Titoli e altri valori L.			2 576 442 306 849 142		
II Depositari di titoli e valori »			24 440 847 714 733		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »			101 855 473 159		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns vendite a termine) »			91 667 164 185 318		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns acquisti a termine) »			47 822 647 301 620		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			1 512 642 661 427		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso). »			1 661 791 097 112	2 743 651 255 282 511	
TOTALE L.				3 116 058 725 414 913	

(*) T Q P = Trattamento quiescenza personale

Il Governatore: FAZIO

96A6758

31 agosto 1996

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		95 803 696 936 000	
VAGLIA CAMBIARI	»		555 495 160 807	
ALTRI DEBITI A VISTA				
I – Ordini di trasferimento	L.	—		
II Altri	»	18 449 031	18 449 031	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I - Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L	69 150 328 536 711		
II Di altri enti	»	73 682 754 285	69 224 011 290 996	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	1 209 493		
II Società costituende	»	224 665 351		
III - Altri	»	26 799 017 692	27 024 892 536	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L		89 178 192 780	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		139 169 078	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C	»		7 312 525 133.771	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I -- Depositi in valuta estera	L.	64 662 475 845		
II Conti dell'estero in lire	»	73 213 288 331		
III Altre	»	–	137 875 764 176	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		16 461 860 871 699	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		79 326.532 141 119	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		13 614.260.150 550	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		203 468 100.923	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1 309.086 729 000	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	34 554 824.356 493		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1 200.795.276 401		
III — Svalutazione portafoglio	»	234 919 178 078		
IV — Oscillazione cambi	»	4 244 057.300 200		
V – Adeguamento cambi ex art 104, primo comma, lettera *e)*, T U I R.	»	3 826 666 946 627		
VI — Oscillazione titoli	»	7 914 082 463 759		
VII — Copertura perdite eventuali	»	2.873 006 748 480		
VIII Assicurazione danni	»	969.691.685 925		
IX Ricostruzione immobili	»	2.423 801 851 969		
X — Rinnovamento impianti	»	911 250 000 000		
XI Imposte	»	586 473 986 745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.802 217.402 250		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2 079 614 396		
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1 900.787 987		
XV - Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	245 282 772 000	65 791 050 371 310	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	74 902.887.797		
II — Altre	»	864 765 156 188	939 668 043.985	
RATEI	L.		307 327 599 880	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300 000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		3 722 018.531 099	
RISERVA STRAORDINARIA	»		4 007.483.856 243	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N 72	»		1 304 000 000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1 278 970 875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413	»		32 766.651 690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, terzo comma, T.U I R	»		34 293 567 970	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		10 924 417 652 413	
	L.		372.407 470 132 402	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2 576 442 306 849 142		
II — Titoli e valori presso terzi	»	24.440 847.714 733		
III – Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	103 855 473 159		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	91 667 164 185 318		
V -- Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	47 822 647 301 620		
VI Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.512 642 661.427		
VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1 661 791 097 112	2 743 651.255 282 511	
TOTALE	L.		3 116.058 725 414 913	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione di decreto di concessione di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 settembre 1996, n. 205/L, il decreto presidenziale in data 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale il 24 ottobre 1994, relativo alla concessione della medaglia d'argento «alla memoria», in favore del partigiano Latis Giorgio è stato così modificato:

«Malgrado i pericoli della persecuzione razziale, aderiva, sin dall'8 settembre 1943, al movimento di Resistenza. Arrestato a Milano, evadeva dal luogo di detenzione e si univa alle formazioni partigiane, "Giustizia e Libertà" piemontesi.

Con esse partecipava a numerose operazioni, esponendo sempre la propria vita con cosciente determinazione e sprezzo del pericolo. In una di esse penetrava, da solo, nel carcere di Alessandria, riuscendo a portare in salvo tre compagni destinati alla fucilazione.

Il 26 aprile 1945, mentre rientrava dall'aver portato l'ordine di insurrezione generale, veniva fermato da unità dell'Esercito repubblichino, perquisito e fucilato sul posto, per essersi assunto la responsabilità dei documenti che portava indosso, salvando da morte sicura gli altri componenti del gruppo. Cadeva da eroe, esclamando, per testimonianza degli stessi esecutori: "Viva l'Italia"». — Reaglio, 26 aprile 1945.

96A6764

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

un posto nel settore scientifico-disciplinare: I26A «bioingegneria meccanica», per la disciplina «costruzioni biomeccaniche»;

un posto nel settore scientifico-disciplinare: H04X «trasporti», per la disciplina «tecnica ed economia dei trasporti».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6767

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L17A «lingua e letteratura spagnola», comprendente la disciplina di «lingua e letteratura spagnola».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante l'indicazione: *a)* della retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I provvedimenti rettorali di esecuzione delle delibere di chiamata saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilità con le risorse di budget e le disponibilità di organico.

96A6768

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400